

CONVENZIONE
PER LA *GOVERNANCE* DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA:
Trentino Riscossioni S.p.A

Premesso che

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;
 - d) gestione dei patrimoni;
- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 2. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 3. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 4. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva

fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";

- giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance" per la società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società possano presentarsi come strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- gli enti aderenti alla presente convenzione, nel rispetto del proprio ordinamento interno, affidano alla società di sistema le attività, le funzioni e/o i progetti funzionali/strategici di investimento con specifico atto conforme a quanto previsto nella presente convenzione;
- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, possa essere lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la "governance" come prescritta dalla disciplina vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 12 ottobre 2007 ha espresso una valutazione favorevole e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- richiamata la deliberazione n. 2293 di data 19 ottobre 2007, modificata con deliberazione n. 2560 di data 23 novembre 2007;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso, tra:

- Provincia Autonoma Di Trento, in base alla delibera n 2293 di data 19.10.2007

- Comune di Luserna, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 35 di data 24.11.07
- Comune di Moena, in base alla delibera del Consiglio comunale n.43/6 di data 30.11.07
- Comune di Padegnone, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 22.11.2007
- Comune di Cavedago, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 27 di data 26.11.2007
- Comune di Fai della Paganella, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 44 di data 27.11.2007
- Comune di Carisolo, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 47 di data 29.11.2007
- Comune di Vermiglio, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 72 di data 30.11.2007
- Comune di Spormaggiore, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 71 di data 29.11.2007
- Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA, in base alla delibera dell'Assemblea n. 11 di data 12 novembre 2007
- Comprensorio della Vallagarina, in base alla delibera n. 355 di data 22.11.2007
- Comune di Besenello, in base alla delibera del Consiglio comunale n. 24 del 29.11.2007
- Comune di Pellizzano, in base alla delibera consiliare n. 33/07 di data 26.11.2007

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli altri enti interessati) lo strumento operativo comune ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Riscossioni S.p.A, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di seguito definita "società di sistema", il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla società di sistema;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del codice civile e di quanto stabilito nello statuto della società di sistema e da questa convenzione.

Art. 2.

Quote societarie

1. Viene attribuita gratuitamente agli enti locali, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, la quota del capitale sociale della società di sistema, pari al 10% in proporzione al criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.

2. La quota da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità – o comprensori – e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette quote la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all'applicazione di a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di quote ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, quali l'università e la camera di commercio.

4. Al fine di garantire una maggiore rappresentatività della componente delle autonomie locali nella società di sistema, la Provincia si impegna, entro 3 anni dalla data di prima sottoscrizione della presente convenzione ad incrementare le quote di capitale di cui al comma 1 previa verifica degli impatti per il sistema della finanza pubblica provinciale.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità ed altri enti pubblici che lo richiedano.

2. La cessione gratuita delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

- a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
- b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla società di sistema; tale individuazione, che comunque riguarda le attività minime di sistema, avviene, anche disgiuntamente, fra le seguenti attività:
 - una o più attività connesse all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione spontanea di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
 - una o più attività connesse alla riscossione coattiva di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale;
 - esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti di almeno una tipologia degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

3. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del Comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del Comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale notificata al Presidente del Comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del Comitato di indirizzo per le adesioni alla Convenzione dei soci che hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge.

4. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

5. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla partecipazione alla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività

1. Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

- a) nella definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali;
- b) nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e il relativo sistema tariffario che deve comunque garantire la copertura dei costi;
- c) nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati,
- d) nell'individuazione della quota eventuale delle funzioni e delle attività e/o dei progetti funzionali/strategici di investimento affidabili alla società di sistema, in aggiunta alle attività minime di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3, ed al fine di soddisfare le esigenze comuni agli enti aderenti alla convenzione.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della società

1. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
- b) nell'approvazione preventiva dei piani industriali e strategici che la società è tenuta a trasmettere in conformità allo statuto preventivamente all'approvazione;
- c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento provvede:

- a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.
- b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo.

3. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:

- a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;

b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle parti diverse dalla Provincia nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. In ordine alle attività e funzioni ovvero ai progetti funzionali/strategici di investimento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, ai fini del relativo dimensionamento e della valutazione del conseguente impegno finanziario, gli enti aderenti alla presente convenzione sono chiamati a cura del Comitato di indirizzo ad esprimersi entro un termine di 30 giorni rispetto ad una proposta tecnico – economica che illustri i contenuti del progetto e ne sintetizzi i presunti costi per l'ente; tale termine può essere elevato a 60 giorni, decorso inutilmente il quale si intenderà rigettata l'adesione alla proposta formulata

5. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.

6. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali in carica. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla società in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 e 5 e, ove occorra, mediante specifiche modifiche statutarie:

- a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7; a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti.
- b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione.

Art. 11.

Durata e modifica della convenzione

- 1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di Indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono senza riserve.

Trento, 20 dicembre 2007

Sottoscrizione delle parti

f.to Il Presidente
Provincia Autonoma di Trento
Lorenzo Dellai

f.to Il Sindaco
Comune di Luserna/Lusern
- Luigi Nicolussi Castellan -

f.to Il Sindaco
Comune di Moena
- Riccardo Franceschetti -

f.to Il Sindaco
Comune di Padergnone
- Luca Maccabelli -

f.to Il Sindaco
Comune di Cavedago
- Enrico Viola -

f.to Il Sindaco
Comune di Carisolo
- Diego Tisi -

f.to Il Sindaco
Comune di Fai della Paganella
- Mauro Cipriano -

f.to Il Sindaco
Comune di Vermiglio
- Carlo Daldoss -

f.to Il Sindaco
Comune di Spormaggiore
- Arduino Zeni -

f.to Il Direttore
Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
- Gianpaolo Bonmassari -

f.to Il Presidente
Comprensorio della Vallagarina
- Stefano Bisoffi -

f.to Il Sindaco
Comune di Besenello
- Carmen Manfrini -

f.to Il Sindaco
Comune di Pellizzano
- Michele Bontempelli -

TABELLA QUOTE

comune	Azioni Trentino Riscossioni (*)
Ala	831
Albiano	145
Aldeno	297
Amblar	21
Andalo	100
Arco	1.580
Avio	401
Baselga di Pinè	468
Bedollo	141
Bersone	28
Besenello	213
Bezzecca	58
Bieno	45
Bleggio Inferiore	117
Bleggio Superiore	150
Bocenago	40
Bolbeno	35
Bondo	66
Bondone	65
Borgo Valsugana	655
Bosentino	78
Breguzzo	58
Brentonico	375
Bresimo	26
Brez	73
Brione	15
Caderzone	62
Cagno'	36
Calavino	136
Calceranica al Lago	123
Caldes	105
Caldonazzo	298
Calliano	131
Campitello di Fassa	72
Campodenno	145
Canal San Bovo	162
Canazei	181
Capriana	59
Carano	98
Carisolo	92
Carzano	50
Castel Condino	24
Castelfondo	62
Castello-Molina di Fiemme	219
Castello Tesino	136
Castelnuovo	96
Cavalese	381
Cavareno	99
Cavedago	53
Cavedine	279
Cavizzana	24

Cembra	180
Centa San Nicolo'	60
Cimego	42
Cimone	60
Cinte Tesino	37
Cis	30
Civezzano	363
Cles	674
Cloz	71
Commezzadura	96
Concei	80
Condino	149
Coredo	158
Croviana	63
Cunevo	55
Daiano	64
Dambel	42
Daone	58
Dare'	22
Denno	117
Dimaro	121
Don	24
Dorsino	43
Drena	50
Dro	380
Faedo	58
Fai della Paganella	90
Faver	81
Fiave'	105
Fiera di Primiero	54
Fierozzo	45
Flavon	52
Folgaria	310
Fondo	144
Fornace	127
Frassilongo	34
Garniga Terme	37
Giovo	244
Giustino	73
Grauno	15
Grigno	230
Grumes	47
Imer	118
Isera	248
Ivano-Fracena	28
Lardaro	19
Lasino	127
Lavarone	111
Lavis	819
Levico Terme	688
Lisignago	49
Livo	89
Lomaso	153
Lona-Lases	78
Luserna	30
Male'	213

Malosco	39
Massimeno	11
Mazzin	47
Mezzana	86
Mezzano	163
Mezzocorona	484
Mezzolombardo	641
Moena	257
Molina di Ledro	153
Molveno	111
Monclassico	81
Montagne	26
Mori	885
Nago-Torbole	253
Nanno	62
Nave San Rocco	132
Nogaredo	185
Nomi	126
Novaledo	90
Ospedaletto	80
Ossana	77
Padergnone	65
Palu' del Fersina	19
Panchia'	73
Ronzo-Chienis	99
Peio	188
Pellizzano	75
Pelugo	38
Pergine Valsugana	1.858
Pieve di Bono	137
Pieve di Ledro	60
Pieve Tesino	72
Pinzolo	301
Pomarolo	226
Pozza di Fassa	190
Praso	35
Predazzo	438
Preore	39
Prezzo	21
Rabbi	140
Ragoli	77
Revo'	123
Riva del Garda	1.512
Romallo	58
Romeno	129
Roncegno	264
Ronchi Valsugana	39
Roncone	144
Ronzone	37
Rovere' della Luna	156
Rovereto	3.536
Ruffre'	42
Rumo	84
Sagron Mis	21
Samone	52
San Lorenzo in Banale	115

San Michele all'Adige	254
Sant'Orsola Terme	98
Sanzeno	92
Sarnonico	71
Scurelle	132
Segonzano	152
Sfruz	30
Siror	123
Smarano	46
Soraga	68
Sover	91
Spera	56
Spiazzo	119
Spormaggiore	121
Sporminore	71
Stenico	110
Storo	451
Strembo	50
Strigno	140
Taio	276
Tassullo	186
Telve	186
Telve di Sopra	62
Tenna	96
Tenno	189
Terlago	159
Terragnolo	76
Terres	32
Terzolas	59
Tesero	271
Tiarno di Sopra	103
Tiarno di Sotto	71
Tione di Trento	353
Ton	124
Tonadico	145
Torcegno	69
Trambileno	133
Transacqua	207
Trento	11.017
Tres	67
Tuenno	231
Valda	22
Valfloriana	53
Vallarsa	138
Varena	80
Vattaro	107
Vermiglio	187
Vervo'	68
Vezzano	205
Vignola-Falesina	13
Vigo di Fassa	110
Vigolo Vattaro	207
Vigo Rendena	47
Villa Agnedo	95
Villa Lagarina	341
Villa Rendena	86

Volano	289
Zambana	160
Ziano di Fiemme	160
Zuclo	34
TOTALE	50.000

(*) del valore nominale di 1 euro

Ambito	Azioni Trentino Riscossioni (*)
Valle di Fiemme	1.896
Primiero	994
Bassa Valsugana	2.614
Alta Valsugana	4.821
Cembra	1.104
Valle di Non	3.787
Valle di Sole	1.515
Giudicarie	3.610
Alto Garda e Ledro	4.491
Vallagarina	8.233
Ladino di Fassa	925
Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna	451
Rotaliana	1.724
Paganella	474
Val d'Adige	12.391
Valle dei Laghi	970
TOTALE	50.000

(*) del valore nominale di 1 euro

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Trentino Riscossioni S.p.A.

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l'altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- l'affidamento di cui sopra non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, lettera c) del citato D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:
 - a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
 - b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3";
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, "lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b)";
- in data 4 agosto 2006 la Provincia ha stipulato con il Consiglio delle autonomie locali il protocollo d'intesa per l'attuazione degli strumenti di sistema per il settore pubblico provinciale, che riguarda anche le attività da affidare a Trentino Riscossioni S.p.a.;
- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede a Trento in Via Romagnosi, n. 9;

- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;
- a tal fine è stata prevista la stipulazione della convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate “Condizioni generali”, contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., di seguito denominato “Ente”, e la società “TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.”, di seguito denominata “Società”.

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nel successivo articolo 2.

Art. 2

ATTIVITA'

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. a) e b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono le seguenti:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali individuate nel successivo articolo 3, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
- b) riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, individuate nel successivo articolo 3;
- c) esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale ed individuati nel successivo articolo 3.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento delle attività di promozione e controllo delle entrate oltre a quelle relative alle seguenti attività che sono strettamente necessarie, in quanto prodromiche o consequenziali, all'esercizio delle stesse:

- a) informazione ed assistenza agli utenti
- b) emissione di note di cortesia e avvisi bonari;
- c) concessione di rateazioni;
- d) esecuzione di rimborsi;
- e) gestione degli sgravi;
- f) accertamenti con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- g) esercizio del potere di autotutela;
- h) conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi dalla Società;
- i) proposte all'Ente in ordine ad atti di disposizione dei crediti (compensazioni, transazioni, ecc.);
- j) insinuazione al passivo ed eventuali adesioni alle procedure concorsuali;
- k) ogni altra attività connessa alle precedenti.

Comma 4)

Qualora richiesto, la Società subentra all'Ente nei procedimenti amministrativi di gestione delle entrate affidate, nella fase procedimentale risultante alla data di affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 in tema di contenzioso tributario.

Comma 5)

Il contenzioso tributario instaurato avverso atti emessi dall'Ente, nelle materie oggetto di affidamento, sarà curato dagli Uffici competenti dell'Ente, che potranno eventualmente avvalersi della consulenza della Società.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno una delle seguenti entrate:

- a) ICI;
- b) TARSU;
- c) Tariffa di igiene ambientale
- d) Imposta sulla pubblicità;
- e) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- f) Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- g) Sanzioni relative a violazioni del codice della strada;
- h) Eventuali altre entrate di natura tributaria o patrimoniale.

Comma 2)

L'Ente può altresì affidare alla Società l'esecuzione o la contabilizzazione di aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

- a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
- b) delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle Entrate" dell'Ente e nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento;
- c) delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni effettuate nei confronti degli enti soci, così come definite dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 3)

Con specifico riguardo alla materia tributaria, la Società conforma il proprio operato alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in quanto applicabili.

Comma 4)

La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

- a) **uguaglianza:** l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
- b) **imparzialità:** la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) **continuità:** la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) **partecipazione:** la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
- e) **informazione:** l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente legislazione. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con l'Ente;
- f) **efficienza ed efficacia:** il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
- g) **chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie:** in base a quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

Comma 5)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 6)

La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società.

Comma 7)

La Società si impegna, entro un anno dall'affidamento delle attività, a dotarsi, per quanto riguarda i rapporti con l'utenza, di una Carta dei Servizi, nonché a realizzare, con cadenza almeno triennale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e le aree di criticità.

Comma 8)

Le entrate riscosse dalla Società sono riversate all'Ente sul conto di tesoreria con le modalità ed entro i termini che verranno concordati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo.

Comma 9)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Art. 5

RENDICONTAZIONE

Comma 1)

La Società predispone periodicamente un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate affidate, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio dell'Ente.

Comma 2)

I contenuti, la periodicità di trasmissione di tale documento e le relative modalità, saranno definite tra le Parti.

Art. 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)

Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di indirizzo della stessa.

Comma 2)

L'Ente esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo del proprio rappresentante nell'Assemblea di coordinamento, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema.

Comma 3)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione di tariffe, che saranno stabilite dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società, in modo da garantire comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi.

Comma 4)

Ai fini di cui al comma 3, la società invia al Comitato di indirizzo la documentazione relativa all'analisi dei costi relativi a ciascun servizio, contenente l'indicazione dell'importo tariffario tale da garantirne la copertura.

Art. 7

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 2)

L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse dal Comitato di indirizzo.